

Eredità. Da oggi entrano in vigore le disposizioni del Regolamento 615/2012, che supera le norme nazionali di diritto internazionale privato

Successioni Ue in base alla «residenza»

Per masse ereditarie che interessano Paesi diversi non ci si basa più sulla nazionalità del de cuius

Da oggi, 17 agosto, è la legge del Paese ove il defunto aveva la sua «residenza abituale» quella che regola la sua successione ereditaria dal punto di vista “civilistico”: a tale legge occorre far riferimento per stabilire chi sia erede (e che quota gli spetti nella ripartizione del patrimonio del defunto) se manca un testamento oppure se una donazione o il testamento lasciato dal de cuius ledono norme protettive dell’interesse di certi stretti familiari del defunto a conseguire una quota (la legittima) della massa ereditaria.

Entra infatti in vigore in tutta l’Ue (tranne che in Inghilterra, Irlanda e Danimarca, che hanno esercitato la facoltà di opt-out) il Regolamento 650/2012 finalizzato a uniformare le regole civilistiche applicabili nei singoli Stati per stabilire quale sia la legge che disciplina una successione ereditaria la quale presenti “elementi di internazionalità”, vuoi per ragioni soggettive (ad esempio, la diversità del Paese di residenza del defunto rispetto a quello del quale egli fosse cittadino) o per ragioni soggettive (e cioè l’ubicazione in più Stati del patrimonio del de cuius).

In Italia, fino a ieri, è stata in vigore la regola (contenuta nell’articolo 46, legge 218/95) per la quale si riteneva la successione ereditaria regolata dalla legge del Paese di cui il defunto fosse cittadino: così, se decedeva una persona da tempo residente in Italia, con passaporto tedesco, la legge applicabile era quella della Germania (viceversa, si applicava la legge italiana alla successione dell’italiano da anni residente a Londra).

Invece, la tassazione dell’eredità era (e, anche dopo il 17 agosto, rimane) regolata dalla legge italiana qualora il defunto sia «residente anagraficamente» in Italia, a prescindere dalla sua cittadinanza. Di contro, se il defunto risieda anagraficamente all’estero, si applicava – e continuerà ad applicarsi – la tassazione italiana ai soli beni del defunto qualificabili come «esistenti in Italia».

Con effetto da oggi cambia dunque in Italia il criterio con il quale si stabilisce la legge civilistica applicabile alla successione ereditaria, sostituendosi al concetto di «nazionalità» quello di «residenza abituale», finora sconosciuto alla materia della successione a causa di morte (da non confondere con il concetto di «residenza anagrafica» o di «domicilio»).

Puntando sul criterio della «residenza abituale» si ha innegabilmente una situazione di minor certezza rispetto al previgente criterio della nazionalità: mentre la cittadinanza è una situazione oggettiva, il concetto di «residenza abituale» costringe a un non facile (e opinabile) lavoro di ricerca del luogo in cui si trovava il centro degli interessi del defunto al tempo della sua morte; tuttavia, il concetto di «residenza abituale» meglio indubbiamente si adatta all’obiettivo di ancorare la procedura successoria al luogo nel quale il defunto abbia stabilmente incardinato interessi e affetti.

Il Regolamento 650/2012 non dà una specifica definizione del concetto di «residenza abituale», ma offre i parametri con i quali si dovrebbe giungere a stabilire dove una persona abbia posto la sua «residenza abituale». Si può dunque affermare che, per aversi la «residenza abituale» in un determinato luogo, si deve rilevare una stretta e stabile relazione della persona con un dato territorio; relazione che si realizza mediante il concorso di due elementi (l’uno oggettivo, l’altro soggettivo) di pari e imprescindibile rilevanza:

la circostanza oggettiva che un dato soggetto permanga stabilmente in un determinato luogo, situazione che si rileva prendendo in considerazione la durata della permanenza, le ragioni di essa e le sue caratteristiche (con la conseguenza che il

CORRELATI

Vuoi la residenza? Fai il test di britannicità

Già al capolinea la nuova Dfp: arriva il Dpef targato Ue

Altolà della Ue al made in Italy

Leggi italiane da cambiare

concetto di «residenza abituale» non si concreta se non si tratta di una situazione tendenzialmente permanente, come accade nel caso della presenza che una persona abbia in un dato luogo per ragioni di vacanza o di cura, e ciò anche se si tratta di una situazione che si protrae per un tempo non breve);

la circostanza soggettiva attinente all'effettiva intenzione di una persona di voler stabilire la propria esistenza in un dato luogo, al di fuori del Paese del quale ha la cittadinanza.

La «residenza abituale» potrebbe coincidere con il «domicilio» del de cuius, se questi ha vissuto nel luogo in cui ha «stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi» (articolo 43 del Codice civile); altrimenti, se il de cuius lavorava in un luogo (ad esempio in Svizzera) che raggiungeva con viaggi quotidiani dal luogo di residenza suo e della sua famiglia (in Italia) e se nel luogo di lavoro egli non ha alcun altro interesse diverso dall'attività lavorativa (essendo invece espliciti nel luogo di residenza anagrafica tutti gli interessi non meramente professionali di questa persona) si dovrebbe concludere che, in questo caso, il concetto di «residenza abituale» di cui al Regolamento n. 650/2012, coincida con il luogo in cui egli ha la propria «residenza anagrafica» ai sensi della normativa civilistica italiana, e cioè il luogo ove questi aveva la sua «dimora abituale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Angelo Busani

Emanuele Lucchini Guastalla

Ai fini civilistici

Possibile scegliere tra due Stati

Potrebbe verificarsi il caso di chi non ha avuto una «residenza abituale»: ad esempio un calciatore che muore dopo aver girovagato fin da giovane età di Paese in Paese, spostando al contempo la sua famiglia e senza mai aver fissato una permanenza stabile in un dato luogo. In questa evenienza, il Regolamento 650/2012 prevede il ricorso a due criteri suppletivi: la legge dello «Stato d'origine» del de cuius che non ha avuto una «residenza abituale» e, in subordine, la legge del Paese nel quale si trovano i suoi beni definibili come «principali».

Il criterio della «residenza abituale» non è però ineluttabile: il de cuius può benissimo scegliere, come legge che regolerà la propria successione, la legge dello Stato di cui egli abbia la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte: così, se un cittadino tedesco con residenza abituale in Italia non volesse la propria successione ereditaria regolata dal diritto italiano, può redigere un testamento (indifferentemente redatto secondo la legge tedesca o secondo la legge italiana) con il quale designare la legge della Germania quale regolatrice della successione dal punto di vista civilistico.

In un caso simile, dato che la Germania ammette i cosiddetti “patti successori” (contratto considerato nullo dalla legge italiana, con cui il de cuius conviene con il futuro erede la devoluzione a costui della sua eredità) è possibile che questo ipotetico cittadino stipuli anche in Italia il patto successorio, che resta invece vietato per le successioni regolate dal diritto italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Le proposte operative del Notariato sul Certificato Successorio Europeo

CORRELATI

Un suicidio
al ritmo di
tango
argentino

Alla Bce
non serve
un Weber

EXIT
STRATEGY /
Tra Berlino
e Atene è in
gioco l'euro

Da un anno
l'Italia non
privatizza
più

Liechtenstein
contro
Berlino